



SAFOR



UIL-FPL-CFVA



FESAL – AdC CFVA

Cagliari, 16 settembre 2026

Alla Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna
All'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente
All'Assessore regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica
Ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti
Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
Ai Consiglieri regionali proponenti il P.L. n. 212 e 213
Al Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Al Direttore generale della Protezione civile

Oggetto: Proposte di legge n. 213 e 212 anno 2026 recanti *“Norme in materia di polizia locale rurale e organizzazione delle compagnie dei barracelli”* – Osservazioni sul quadro normativo vigente, sulle interferenze con le attribuzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e proposte correttive.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, esaminate le proposte di legge in oggetto e vista la similitudine tra le due proposte, recanti *“Norme in materia di polizia locale rurale e organizzazione delle compagnie dei barracelli”*, ritengono necessario sottoporre all'attenzione della Giunta, del Consiglio regionale e dei vertici dell'Amministrazione, in particolare, ognuno per le proprie competenze, al Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e al Direttore della protezione Civile, alcune rilevanti criticità di carattere ordinamentale e operativo della proposta n. 213, nonché di altre presentate successivamente.

Le osservazioni che seguono non intendono mettere in discussione il ruolo storico delle compagnie dei barracelli né l'esigenza, condivisibile, di procedere all'aggiornamento della relativa disciplina.

Al contrario, proprio il mutato quadro normativo nazionale e regionale rende oggi necessario un riordino organico e moderno dell'istituto.

Tale riordino, tuttavia, deve essere costruito nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e delle attribuzioni che l'ordinamento regionale assegna al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) e al sistema regionale di protezione civile, evitando sovrapposizioni, duplicazioni operative e incertezze nelle catene di comando.

1. Un dato normativo preliminare non più eludibile: l'abrogazione del R.D. 14 luglio 1898, n. 403

La valutazione del P.L. n. 213 deve necessariamente partire da un fatto normativo sopravvenuto di particolare rilevanza.

Con la legge 7 aprile 2025, n. 56, recante *“Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946”*, il legislatore statale ha disposto l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati alla legge, tra i quali è ricompreso il R.D. 14 luglio 1898, n. 403, recante il Regolamento per le compagnie dei barracellari in Sardegna. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025. L'abrogazione del R.D. n. 403/1898 non determina, naturalmente, la soppressione delle compagnie dei barracelli.

Permangono infatti la potestà legislativa attribuita alla Regione dall'articolo 3 dello Statuto speciale in materia di polizia locale urbana e rurale e le funzioni trasferite alla Regione dall'articolo 12 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

La stessa L.R. 15 luglio 1988, n. 25 continua attualmente a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle compagnie ed è tuttora concretamente applicata dall'Amministrazione regionale, anche ai fini dell'erogazione dei contributi per l'annualità 2026.

È però significativo ricordare che già l'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 25/1988 aveva previsto l'applicazione del R.D. n. 403 soltanto in via transitoria, fino all'adozione dei regolamenti comunali previsti dalla nuova disciplina regionale.

Ne consegue che, nel nuovo quadro ordinamentale, la disciplina regionale del barracellato deve essere quanto più possibile autosufficiente e non può continuare a fare affidamento su una fonte statale ottocentesca ormai espressamente abrogata.

2. Criticità dell'articolo 24, comma 5, del P.L. n. 213

Particolarmente problematica risulta pertanto la disposizione dell'articolo 24, comma 5, secondo cui:

“Continuano ad applicarsi, qualora non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui al regio decreto n. 403 del 1898.”

Il testo del progetto contiene dunque una norma del 2026 che pretende di mantenere applicabile una fonte statale espressamente abrogata nel 2025.

Tale formulazione appare giuridicamente inopportuna e suscettibile di generare notevoli problemi interpretativi.

La Regione può certamente disciplinare, nell'ambito della propria competenza statutaria, istituti e procedure che storicamente trovavano regolazione nel R.D. n. 403; può anche riprodurne, ove ancora compatibili con l'ordinamento vigente, specifiche disposizioni.

Diverso è invece affermare che una fonte statale abrogata “continua ad applicarsi”.

Si chiede pertanto la soppressione integrale dell'articolo 24, comma 5.

Le disposizioni del R.D. n. 403 che si intendano eventualmente conservare dovrebbero essere espressamente riprodotte e aggiornate nella nuova legge regionale, nei limiti delle competenze legislative della Regione.

3. Necessità di eliminare gli ulteriori rinvii al R.D. n. 403/1898

Il problema non riguarda soltanto l'articolo 24.

L'articolo 4, comma 3, qualifica come compiti istituzionali dei barracelli le attività di prevenzione, vigilanza e custodia dei beni individuati dall'articolo 35 del R.D. n. 403/1898.

L'articolo 11 richiama inoltre gli articoli 44, 45, 46 e 47 del medesimo regio decreto per disciplinare gli utili derivanti dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato.

Si tratta di rinvii inseriti in una proposta legislativa presentata successivamente all'abrogazione della fonte richiamata.

Tali rinvii dovrebbero essere eliminati e sostituiti con disposizioni autonome, aggiornate alla legislazione vigente in materia amministrativa, contabile, sanitaria, di tutela animale e di gestione dei beni sequestrati.

Una legge di riordino del 2026 dovrebbe superare definitivamente il sistema dei rinvii a norme del 1898, anziché perpetuarlo.

4. Il nuovo quadro normativo impone di distinguere il barracellato dal Corpo di polizia regionale specializzato

Il P.L. n. 213 qualifica correttamente le compagnie dei barracelli come organi sussidiari di polizia locale rurale, funzionalmente dipendenti dal comune.

Il CFVA presenta invece natura e ordinamento differenti.

La legislazione regionale vigente configura il Corpo forestale e di vigilanza ambientale quale struttura regionale specializzata nelle funzioni di tutela forestale, ambientale e del territorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 2024, proprio esaminando disposizioni regionali relative al CFVA, ha inoltre ribadito un principio fondamentale: la Regione può disciplinare l'organizzazione del proprio Corpo e prevedere lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nei limiti

della normativa statale, ma non può attribuire autonomamente funzioni che ricadono nelle competenze legislative riservate allo Stato.

Il principio assume particolare importanza anche rispetto al barracellato.

5. Articolo 2: eccessiva sovrapposizione con le competenze istituzionali del CFVA

L'articolo 2 del progetto attribuisce alle compagnie, quali funzioni ordinarie, attività di:

- vigilanza, prevenzione e repressione sull'uso selvicolturale del fuoco e sugli incendi boschivi;
- vigilanza sulla flora e sulla fauna;
- tutela dei parchi e del patrimonio naturale;
- tutela del patrimonio idrico;
- vigilanza, prevenzione e repressione in materia di caccia;
- vigilanza, prevenzione e repressione in materia di pesca;
- vigilanza sul demanio marittimo;
- vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Non si tratta più soltanto di una generica funzione di collaborazione.

La formula "vigilanza, prevenzione e repressione", riferita pressoché all'intero settore ambientale, forestale, venatorio e ittico, determina una significativa sovrapposizione con il campo istituzionale del CFVA.

La criticità è ulteriormente accentuata dai commi 11 e 12 dell'articolo 2, che consentono ai barracelli di accertare le violazioni amministrative nelle materie elencate e di esercitare i poteri previsti dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

Le scriventi non contestano che specifiche leggi possano attribuire anche ad altri soggetti poteri di vigilanza e accertamento.

È tuttavia necessario evitare che una norma regionale di carattere generale trasformi un corpo di polizia locale rurale in un apparato di polizia ambientale sostanzialmente parallelo al Corpo regionale specializzato.

Si propone pertanto di inserire nell'articolo 2 il seguente comma:

"Nelle materie forestali, ambientali, faunistico-venatorie, ittiche, di tutela del patrimonio naturale e di antincendio boschivo, le compagnie dei barracelli svolgono le proprie attività in concorso e raccordo con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando le competenze istituzionali, specialistiche e di coordinamento attribuite al medesimo Corpo dalla normativa statale e regionale vigente."

Si ritiene altresì opportuno sostituire, ove necessario, formule generali come "repressione delle violazioni" con una più precisa individuazione dei poteri concretamente esercitabili.

6. Articoli 3 e 5: competenza territoriale e polizia giudiziaria

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che:

"Le compagnie dei barracelli hanno competenza nel territorio della Regione".

Subito dopo, tuttavia, lo stesso articolo disciplina specificamente le ipotesi nelle quali le compagnie possono operare al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza.

La disposizione presenta quindi una evidente ambiguità.

Una cosa è consentire forme di collaborazione intercomunale o interventi extraterritoriali espressamente disciplinati; altra cosa è riconoscere una generale "competenza nel territorio della Regione" a strutture che lo stesso progetto qualifica come organi di polizia locale dipendenti dal comune.

La questione diviene ancora più delicata se letta congiuntamente all'articolo 5, secondo cui i barracelli manterrebbero le proprie "qualifiche funzionali in tutta la Sardegna".

In materia di polizia giudiziaria, la Regione non può autonomamente creare, ampliare o territorialmente estendere qualifiche e poteri che trovano fondamento nella legislazione statale.

La stessa P.L. riconosce opportunamente che la legge regionale non costituisce fonte attributiva delle qualifiche di polizia giudiziaria.

Questa clausola deve però essere resa coerente con il resto del testo.

Si propone quindi:

- di sostituire il principio della generale competenza regionale con quello della competenza ordinaria nel territorio dell'ente o degli enti associati;
- di disciplinare tassativamente le operazioni extraterritoriali;
- di chiarire che qualifiche e poteri di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria sono esercitati esclusivamente nei limiti funzionali, temporali e territoriali stabiliti dalla legislazione statale.

A tal fine si propone di inserire nell'articolo 5:

“La presente legge non attribuisce né estende qualifiche o poteri di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Le relative funzioni sono esercitate esclusivamente nei casi, nei limiti funzionali e territoriali e secondo le condizioni previste dalla legislazione statale.”

7. Antincendio boschivo: devono restare inequivoci il ruolo del CFVA e la catena di comando

L'articolo 17 rappresenta uno dei punti di maggiore interesse per il personale del CFVA.

Il comma 7 stabilisce opportunamente che:

“Restano ferme le competenze e le attribuzioni del CFVA della Regione.” e prevede che le compagnie operino in concorso e raccordo con il Corpo.

Tale principio deve però informare l'intero articolo.

Il comma 2 prevede accordi annuali tra ciascuna compagnia e la locale Stazione forestale entro il 15 maggio.

Si ritiene che eventuali accordi locali debbano avere esclusivamente funzione organizzativa e attuativa e non possano costituire una fonte autonoma della disciplina operativa AIB.

Le modalità di intervento devono essere definite dal Piano regionale antincendi, dalle prescrizioni regionali e dalla catena di comando del sistema AIB, facendo espressamente salve le competenze del CFVA e del Direttore delle operazioni di spegnimento.

Si propone quindi di precisare che gli accordi con le Stazioni forestali costituiscono protocolli attuativi del Piano regionale antincendi e non possono modificare competenze, responsabilità e catene di comando previste dalla normativa e dalla pianificazione regionale.

8. Articolo 17, comma 6: disposizione da sopprimere

La criticità maggiormente evidente è contenuta nel comma 6 dell'articolo 17:

“Durante le attività di protezione civile le squadre di volontari dipendono dal comandante della compagnia dei barracelli competente per territorio.”

La disposizione appare difficilmente coordinabile con la recentissima L.R. 8 maggio 2026, n. 14, recante la disciplina del Sistema regionale di protezione civile.

L'articolo 6 della L.R. n. 14/2026 individua infatti il CFVA tra le strutture operative regionali di cui la Regione si avvale e colloca il volontariato di protezione civile nella stessa categoria; le compagnie barracellari sono invece espressamente individuate tra i soggetti che “concorrono” alle attività di protezione civile.

La stessa legge attribuisce alla Direzione generale della Protezione civile funzioni di coordinamento del sistema e disciplina la colonna mobile regionale e gli strumenti di coordinamento operativo.

Appare quindi incongruo che una legge settoriale successiva attribuisca in termini generali al comandante barracellare una posizione di dipendenza funzionale sulle “squadre di volontari”.

Si chiede la soppressione dell'articolo 17, comma 6.

In alternativa esso dovrebbe essere integralmente sostituito con una norma che faccia rinvio alla catena di coordinamento stabilita dalla L.R. n. 14/2026, dalla pianificazione regionale di protezione civile e, per l'antincendio boschivo, dal Piano regionale antincendi.

9. Coordinamenti provinciali e regionale dei barracelli

L'articolo 6 consente l'istituzione di coordinamenti operativi provinciali e di un coordinamento operativo regionale, prevedendo che quest'ultimo sovrintenda alle attività dei coordinamenti provinciali.

Considerata l'ampiezza delle funzioni attribuite dall'articolo 2, tali coordinamenti potrebbero determinare di fatto la creazione di una struttura operativa territoriale parallela a quella del CFVA nei settori ambientale, forestale, venatorio e AIB.

È quindi necessario chiarire che tali organismi possiedono esclusivamente funzioni di raccordo interno tra compagnie.

Si propone di aggiungere:

“I coordinamenti di cui al presente articolo svolgono esclusivamente funzioni di raccordo organizzativo interno tra le compagnie aderenti e non esercitano funzioni di direzione, coordinamento o sovraordinazione nelle materie attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, alla Direzione generale della Protezione civile o alle autorità statali competenti.”

10. Necessaria presenza del CFVA nella Commissione regionale

L'articolo 19 istituisce una Commissione regionale per le compagnie dei barracelli.

Nella sua composizione figurano rappresentanti dell'Assessorato competente, esperti, Prefetture, sindaci e quattro comandanti barracellari, ma non è prevista una rappresentanza istituzionale del CFVA.

La lacuna appare particolarmente evidente considerando che alle compagnie vengono attribuite competenze in materia ambientale, forestale, venatoria, ittica e antincendio.

Si propone pertanto di inserire quali componenti:

- il Direttore generale del CFVA o un suo delegato;
- il Direttore generale della Protezione civile o un suo delegato.

11. Formazione professionale: necessità di coordinamento con il sistema regionale già istituito. Anche l'articolo 21 necessita di revisione.

Il progetto prevede una propria struttura formativa per i barracelli, pur attribuendo loro compiti specialistici di polizia ambientale, attività AIB e protezione civile.

La L.R. n. 14/2026 ha però già disciplinato la Scuola regionale di protezione civile e salvaguardia del territorio, destinata alla formazione, aggiornamento e specializzazione delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del sistema; stabilisce inoltre che le attività formative siano svolte dalle strutture operative regionali e nazionali.

Occorre quindi evitare la creazione di sistemi formativi paralleli e non coordinati.

Per le materie ambientali, forestali, venatorie, ittiche e AIB, il CFVA dovrebbe partecipare alla definizione dei programmi e all'attività didattica specialistica.

12. Abrogazione del decreto interassessoriale n. 1029 del 19 luglio 1989

Il P.L. dispone altresì l'abrogazione del decreto interassessoriale n. 1029 del 19 luglio 1989.

Poiché tale provvedimento disciplina storicamente le forme di collaborazione fra compagnie barracellari e CFVA, la sua abrogazione non dovrebbe produrre alcun vuoto regolatorio.

Si propone pertanto che l'abrogazione acquisti efficacia soltanto dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale di raccordo tra CFVA e compagnie barracellari.

13. Clausola generale di salvaguardia proposta

Alla luce delle considerazioni esposte, le scriventi ritengono opportuno introdurre nel P.L. una specifica disposizione generale, del seguente tenore:

“Salvaguardia delle competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”

“1. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna previste dalla normativa statale e regionale.

2. Nelle materie forestali, ambientali, faunistico-venatorie, ittiche, di tutela del patrimonio naturale e di antincendio boschivo, le compagnie dei barracelli svolgono le proprie attività in concorso e raccordo con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, secondo la normativa vigente, i piani regionali, le direttive e i protocolli operativi adottati dalle autorità competenti.

3. Le disposizioni della presente legge non attribuiscono alle compagnie dei barracelli funzioni di direzione, coordinamento o sovraordinazione rispetto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale né comportano ampliamento delle qualifiche e dei poteri di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria rispetto a quanto stabilito dalla legislazione dello Stato.

4. Nell'ambito delle attività di protezione civile e antincendio boschivo restano ferme le competenze e le catene di coordinamento previste dalla legislazione regionale, dalla pianificazione di protezione civile e dal Piano regionale antincendi.”

14. Richieste delle Organizzazioni Sindacali

Alla luce del quadro rappresentato, le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono che il P.L. n. 213 richieda una revisione sostanziale prima della sua approvazione.

In particolare si chiede:

1. la soppressione di ogni previsione che disponga la perdurante applicazione del R.D. n. 403/1898, espressamente abrogato dalla legislazione statale nel 2025;
2. la sostituzione dei rinvii al medesimo regio decreto con disposizioni regionali autonome, aggiornate e autosufficienti;
3. una più precisa delimitazione delle funzioni attribuite alle compagnie nelle materie ambientali e forestali;
4. la salvaguardia espressa delle competenze istituzionali e specialistiche del CFVA;
5. la revisione delle norme sulla competenza territoriale e sulle qualifiche di polizia giudiziaria;
6. la soppressione dell'articolo 17, comma 6;
7. il pieno coordinamento della disciplina AIB e di protezione civile con la L.R. n. 14/2026 e con il Piano regionale antincendi;
8. la delimitazione delle funzioni dei coordinamenti provinciali e regionale delle compagnie;
9. la presenza istituzionale del CFVA e della Protezione civile nella Commissione regionale;
10. il coinvolgimento del CFVA nella formazione specialistica nelle materie di propria competenza;
11. una disciplina transitoria che impedisca vuoti normativi nel rapporto operativo tra compagnie e CFVA.

Conclusioni

L'abrogazione del R.D. n. 403/1898 rende oggi certamente opportuno procedere al riordino della disciplina regionale delle compagnie dei barracelli.

Proprio tale abrogazione, tuttavia, impone che la nuova legge rappresenti un testo moderno, autosufficiente e coerente con l'assetto costituzionale e regionale vigente, senza tentare di mantenere in applicazione una fonte statale ormai espunta dall'ordinamento.

Parallelamente, il rafforzamento delle compagnie non può tradursi nella costruzione di un sistema di polizia ambientale e forestale parallelo al CFVA.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rappresenta la struttura regionale istituzionalmente organizzata e specializzata per la tutela forestale e ambientale e costituisce, ai sensi della recentissima L.R. n. 14/2026, una delle strutture operative regionali del sistema di protezione civile, mentre le compagnie barracellari vi concorrono secondo le rispettive attribuzioni.

La corretta valorizzazione delle compagnie deve pertanto realizzarsi secondo un modello di sussidiarietà, concorso e collaborazione, nel quale risultino inequivoci i rispettivi ruoli istituzionali, le responsabilità e le catene di coordinamento.

Per tali ragioni, si chiede formalmente che il P.L. n. 213 non concluda il proprio iter nell'attuale formulazione e che, prima della sua approvazione, venga aperto uno specifico confronto con il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale e con le rappresentanze sindacali del personale, nonché con la Direzione generale della Protezione civile.

Si chiede inoltre che le scriventi Organizzazioni Sindacali siano audite dalle Commissioni consiliari competenti nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Si allegano le due proposte a confronto.

Distinti saluti.

Le Segreterie Sindacali del CFVA

SAFOR

Ignazio Masala



UIL-FPL CFVA

Carmelo Prestileo



FESAL-CFVA

Gianluca Pinna – Marco Meloni

